



COMUNE DI NAPOLI
Area Sport

Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – EX ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 e SS. DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, PER ANNI 1 (UNO) A VALERE SULLA STAGIONE AGONISTICA 2023/24, RINNOVABILE A DISCREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UN TEMPO MASSIMO DI ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PALABARBUTO", SITO IN NAPOLI AL VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO – MUNICIPALITA' X.

INDICE

PREMESSE

- ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI
- ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- ART. 6 – REQUISITI GENERALI
- ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- ART. 8 – AVVALIMENTO
- ART. 9 – SUBAPPALTO
- ART. 10 – CAUZIONI
- ART. 11 – CONTRIBUTO ANAC
- ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
- ART. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 15 – OFFERTA TECNICA
- ART. 16 – OFFERTA ECONOMICA
- ART. 17 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
- ART. 18 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 19 – AGGIUDICAZIONE
- ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 22 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

PREMESSE

Il Comune di Napoli, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi in cui si pratica sport sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, ritiene opportuno proporre formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi a soggetti appartenenti al mondo delle federazioni sportive e dell'associazionismo, ai quali sono innanzitutto richieste competenze educative e relazionali in grado di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale del tessuto urbano. Il Consiglio Comunale di Napoli con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022/2024 (Deliberazione di C.C. n. 20 del 28.06.2022) ha ritenuto che debbano attuarsi anche gestioni miste pubblico-privato, in grado di sopperire alla inevitabile carenza di personale comunale dedicato, circostanza questa determinata dalle note ristrettezze economiche a cui la pubblica amministrazione comunale è generalmente sottoposta, ribadendo, peraltro, che uno degli strumenti, immediatamente utilizzabili, per ripristinare la funzionalità degli impianti, sia l'affidamento dell'uso in concessione per la gestione e manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi. Un processo mirato anche ad assicurare, alle strutture concesse, sufficienti elementi di sicurezza tali da riqualificare le medesime, garantendone una corretta manutenzione ed efficienti modelli gestionali, soddisfacendo ed agevolando, così, il principio ispiratore improntato alla massima fruibilità della pratica sportiva ai cittadini, in particolar modo alle classi c.d. meno abbienti. Il tutto per garantire il recupero del patrimonio sportivo indisponibile della città.

La gestione dell'impianto sportivo comunale "Palabarbuto" di viale Giochi del Mediterraneo – Municipalità X, comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale (promozione della pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale; valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari; valorizzazione dell'associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio).

Ai fini dell'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Comunale *de quo* è stato predisposto dai competenti uffici del Comune di Napoli un piano Economico Finanziario (PEF) al fine di verificare la sostenibilità economico finanziaria dell'investimento.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione della determinazione a contrarre n. 7 del 23.12.2022.

Il conseguenziale affidamento avverrà, in regime di concessione di servizi, per anni 1 (uno) a valere sulla stagione agonistica 2023/24, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione comunale per un tempo massimo di anni 1 (uno), ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi anche solo "Codice"), a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi come successivamente specificati.

CIG: 954421468C CUP B69I22011350007 – CPV (vocabolario comune per gli appalti): 92610000-0 (Prestazione: servizio di gestione impianto sportivo).

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- art. 90, commi 24 e 25 della Legge n. 289/2002 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Il RUP per le procedure di gara (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, Linee – guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016) è la dott.ssa Gerarda VACCARO, Responsabile dell'Area Sport nonché dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi (telefono: 0817957420-07 - mail: grandi.impianti.sportivi@comune.napoli.it - pec: grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it, indirizzo: Napoli, via Tansillo).

Per quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, pertanto, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo, l'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

L'affidamento della concessione è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. DOCUMENTI DI GARA

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

Capitolato Speciale della concessione con relativi allegati:

- Tavola 01 Pianta Quota 0,00;
- Tavola 02 Pianta Quota 10,00;
- Tavola 03 Pianta delle Coperture.;
- Tariffe comunali dell'impianto sportivo Palabarbuto approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 28 giugno 2022;

Piano Economico Finanziario.

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati sul sito web comunale www.comune.napoli.it – link gare ed appalti, nonché sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>

1.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre **8 giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione sulla piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Napoli – Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi all'indirizzo pec: grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it (d'ora in poi anche solo "Stazione Appaltante"); diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della gestione, per 1 (uno) anno a valere sulla stagione agonistica 2023/24, rinnovabile su richiesta dell'Amministrazione comunale per anni 1 (uno), con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Napoli denominato "PALABARBUTO", sito in Napoli alla Viale Giochi del Mediterraneo - X Municipalità.

La gestione dell'impianto comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale indicati in premessa, nonché la realizzazione degli interventi manutentivi, in relazione all'uso dello stesso.

Il Concessionario si obbliga, altresì, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo durante tutto il periodo di durata della concessione.

L'oggetto della concessione si compone, nello specifico, delle seguenti prestazioni:

Descrizione attività	Prestazione	CPV	Importo
Servizio di gestione impianto sportivo	Principale	92610000-0	€ 1.508.947,20

Il valore complessivo stimato della concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è costituito dai ricavi del concessionario, derivanti dalla gestione dell'impianto, ovvero dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati, per tutta la durata del contratto. Tale valore è stimato in € 1.508.947,20 (unmilione cinquecento ottomilanovecento quarantasette/20) IVA esclusa, come risulta dall'allegato Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concessionario dovrà corrispondere, per l'intera durata della concessione un canone mensile, soggetto a rialzo nell'offerta economica, pari a € 11.000,00 euro/mese oltre IVA, per l'intera durata della concessione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, in linea con quanto prescritto dall'art. 168, comma 1 del Codice, avrà la durata di anni 1 (uno) a valere sulla stagione agonistica 2023/24, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione comunale per un tempo massimo di anni 1 (uno).

Precisamente, la durata della concessione, è riferita alla sola gestione dell'impianto ed indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche che tengano conto, ai sensi dell'art. 168 comma 2 del Codice, del tempo necessario al recupero degli investimenti. La stessa non potrà essere, comunque, superiore ad anni 2 (due), con decorrenza dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

Alla sottoscrizione del contratto seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constatare da apposito verbale. Nelle more della stipula del contratto, per il tempo necessario all'acquisizione e al controllo della documentazione, nonché al decorso del termine dilatorio, sarà possibile autorizzare, con atto dirigenziale, gli accessi all'impianto sportivo al provvisorio aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

ART. 4 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio (art. 8 comma 1 lettera b della Legge n. 120/2020), ma possibile attraverso formale richiesta che i concorrenti dovranno inviare alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, all'indirizzo pec: grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale indirizzare la convocazione.

Si precisa che l'accesso per il sopralluogo, è consentito esclusivamente al personale autorizzato e verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal RUP, data e luogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico del concorrente, come risultante da certificato CCIAA/ALBO/REGISTRO o da altro soggetto munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché muniti di delega di tutti detti operatori.

Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di 10 giorni prima della scadenza del bando.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete–contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub–associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub–associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:

7.1.1. Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente alla gestione di impianti sportivi.

E' possibile considerato l'interesse pubblico e gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, per quanto concerne la prestazione principale, che l'operatore economico, non iscritto alla CCIAA, soddisfi il requisito di idoneità professionale attraverso una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R n. 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché ogni altro elemento idoneo ad individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale ed ogni altro elemento utile che consenta di pervenire ad un giudizio strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e professionalità richiesto dal bando di gara e dall'oggetto del contratto di concessione complessivamente considerato".

Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.

In caso di A.T.I. orizzontale, il requisito di cui alla lett. a), comma 1, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria, ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice:

7.2.1 Fatturato medio annuo, non inferiore a € 250.000,00, conseguito nei migliori tre esercizi del quinquennio 2017-2021.

Detto requisito è richiesto in quanto si tratta di servizio che deve essere garantito secondo standard elevati atti a garantire la sostenibilità del servizio di gestione che prevede costi a carico dell'aggiudicatario per la realizzazione del servizio stesso.

In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.

7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice.

7.3.1 Gestione dell’Impianto

Il concorrente deve dimostrare di aver gestito direttamente con funzioni direttivo-organizzative, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, un impianto sportivo di caratteristiche analoghe al Palabarbutò, in termini dimensionali, architettonici, funzionali e di gestione delle attività sportive.

In alternativa al suddetto requisito, il Concessionario può provare la capacità di cui al presente articolo dimostrando di avere un fatturato specifico, relativo allo svolgimento di attività sportive, medio annuo almeno pari a € 375.000,00 conseguito nei migliori tre esercizi del quinquennio 2017-2021.

In caso di RTI, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

7.4 Comprova dei requisiti

Ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha, comunque, la facoltà di procedere, durante l’espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

L’utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all’utilizzo della BDNCP gestita dall’ANAC, mediante il FVOE, come da comunicato del presidente del 16 novembre 2022, contenente indicazioni conseguenti all’entrata in vigore della Delibera n. 464 del 27/07/2022.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell’art. 172, comma 2, del Codice, il soggetto avvalente dovrà dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio, non esaustivo: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria **non** può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, e più diffusamente descritto nel successivo art. 12 del presente disciplinare, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 – SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applica quanto prescritto all'art. 174 del Codice.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle parti del servizio da subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

ART. 10 – CAUZIONI

10.1 cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice

L'offerta è corredata:

- a) da una cauzione provvisoria pari al 2,0% del valore della concessione, ovvero pari a **€ 30.178,95**;
- b) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di Napoli, Tesoreria del Comune di Napoli (*per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento*);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi. Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la Stazione Appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo, di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 Polizze in caso di aggiudicazione: vedi art. 5.2 del Capitolato.

ART. 11 – CONTRIBUTO ANAC

Secondo le disposizioni della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP) per l'importo pari a € 140,00. A tal fine l'attestato di avvenuto pagamento deve essere inserito nella documentazione amministrativa.

In caso di mancata produzione della documentazione attestante il versamento, il soccorso istruttorio è consentito solo se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (salva l'ipotesi nella quale il concorrente dimostri che il mancato pagamento sia dovuto a cause allo stesso non imputabili).

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e più in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti – "Accesso Operatori Economici";
2. accedere al Portale con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica, fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno, altresì, escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.

ART. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Plico telematico, Busta A, contiene la seguente documentazione:

14.1 Cauzione provvisoria di cui all'art. 10.1, corredata da eventuale documentazione ex art. 93 comma 7 del Codice.

14.2 Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo, la mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico, ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- 1) i consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 2) In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: – l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito e, in caso di RTI orizzontale, le relative quote percentuali; – l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 3) In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito e, in caso di RTI orizzontale, le relative quote percentuali, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 4) In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 5) In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48, comma 4, del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48, comma 4, del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48, comma 4, del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.3 DGUE

Il concorrente compila il DGUE (*di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche*) messo a disposizione dalla stazione appaltante sotto forma di file editabile secondo quanto di seguito indicato.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Compilata dalla Stazione Appaltante.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. **PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nelle sezioni A–B–C–D del DGUE.

PARTE III – CRITERI DI SELEZIONE

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «∞» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale del presente disciplinare.

PARTE IV – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.4 DICHIARAZIONI – FIRMATE DIGITALMENTE e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" – rese ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. che il prezzo offerto desunto dal Piano Economico Finanziario redatto dall'aggiudicatario tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14 e ss.mm.ii, in ultimo deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che,

all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165/2001.

N.B. – Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 c. 7 del Codice di Comportamento). In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

11. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;

12. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

14. di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

15. di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

16. con esplicita dichiarazione, indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

17. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 16)* con esplicita dichiarazione, di indicare i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

18. di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;

19. di essere a conoscenza del Piano Economico Finanziario predisposto dall'Amministrazione comunale ed allegato alla documentazione di gara, da utilizzare come base per la predisposizione della propria offerta delle eventuali migliorie proposte;

20. di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta, per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura delle offerte, ai sensi dell'art. 1329 del c.c.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

14.5 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALL'ART. 89 DEL CODICE, IN CASO DI AVVALIMENTO.

In particolare, l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "*Documentazione in caso di avvalimento*" il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Detto contratto deve riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:**

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "*Documentazione in caso di avvalimento*".

Inoltre, nello spazio "*Documentazione in caso di avvalimento*" dovrà essere inserita la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

14.6 ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "*Contributo Anac*", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

14.7 PATTO DI INTEGRITÀ, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CONCORRENTE.

Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie, dai subappaltatori e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "*Patto di Integrità*".

Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni: si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

14.8 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo, la documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo. Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, è ritenuta conforme (ad es. modello F24 o F23 quietanzato, scansione della marca da bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara). Relativamente al mod. F23 si indica: il codice ufficio "TER" e il codice tributo "456T". Per qualsiasi altra informazione utile al pagamento dell'imposta di bollo tramite F23 o F24 possono essere chiesti chiarimenti all'Agenzia delle Entrate quale amministrazione competente in materia.

14.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - α.** l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - β.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - χ.** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 15 – BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante e, in caso di RTI non ancora costituito, da ciascun componente dello stesso.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida ed è causa di esclusione.

L'offerta tecnica è costituita da un documento composto da cartelle formato A4, i cui contenuti sono di seguito descritti:

1) Progetto di gestione dell'impianto sportivo.

Il progetto gestionale dovrà illustrare e mettere in evidenza i seguenti aspetti:

- a) modalità di gestione dell'attività che si intende svolgere e di eventuali ulteriori attività sportive compatibili con l'uso dell'impianto, indicando le attività sportive che si propone di far praticare e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale agonistica, bacino potenziale di utenza ecc..
- b) Proposte dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all'inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste l'impianto).
- c) Il modello organizzativo previsto per la gestione delle attività sportive all'interno dell'impianto, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell'erogazione del servizio nonché il livello di formazione, in grado di garantire che il servizio oggetto del presente disci-

plinare sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed in particolare della L.R. 9 marzo 2006 n. 8 e s.m.i..

d) Le attività culturali, aggregative e educative rivolte al territorio su cui insiste l'impianto, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero all'impianto da parte dei singoli cittadini e dell'associazionismo, tempi, spazi e modalità, anche con riferimento alla realizzazione di strutture e/o aree attrezzate per lo svolgimento di concerti, manifestazioni, grandi spettacoli, ecc..

e) Piano di gestione operativa dell'impianto (tempi di utilizzazione, orari, frequenze, stagionalità, custodia, pulizia).

f) Programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell'impianto.

In detta relazione non dovranno essere riportati, a pena di esclusione, elementi quantitativi oggetto di valutazione nell'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo.

L'offerta tecnica NON dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica, né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- una riduzione delle prestazioni previste dal disciplinare di gara;
- le proposte tra loro alternative.

Le prestazioni dedotte nell'offerta tecnica costituiranno vincolo contrattuale e non potranno dare adito a nessun tipo di richiesta da parte del concessionario. Il loro inadempimento sarà sanzionato con la risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in quanto la gravità dell'inadempimento è connessa all'importanza di tali prestazioni ai fini dell'offerta e dell'esito di gara.

ART. 16 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'offerta economica deve contenere:

- l'indicazione del canone offerto in cifre e in lettere, che non potrà essere ribassato rispetto al valore posto a base di gara, e della corrispondente percentuale di **rialzo** rispetto al canone posto a base di gara;
- l'indicazione della percentuale di **ribasso** sulle tariffe comunali dell'impianto sportivo Palabarbuto approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 settembre 2020 come in allegato al capitolato di concessione;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice, che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario;
- indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

Il Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione, dimostrante la redditività dell'investimento e l'equilibrio economico della gestione e dell'investimento, dando conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti, dimostrando, altresì, la congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti e alla connessa gestione complessiva dei beni per tutto il periodo temporale prescelto.

Il Piano economico finanziario, presentato in gara, costituisce allegato del contratto di concessione e non potrà essere oggetto di successiva revisione, salvo il caso in cui il Comune apporti variazioni ai presupposti e alle condizioni che determinano l'equilibrio del piano, o sopraggiungano norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio della gestione.

Dovrà, inoltre, contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

Nel PEF dovranno essere esplicitati:

- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista);

- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto);
- Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto);
- Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista);
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR);
- valore delle spese di manutenzione ordinaria previste per ogni anno di gestione.

Il PEF non è oggetto di valutazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma viene assunto al procedimento al fine di una valutazione di congruità tecnico – economica dell'offerta presentata.

Si precisa che:

- saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, o espresse in diminuzione rispetto all'importo del canone a base di gara;
- in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere.

Detti documenti devono essere inseriti nell'apposito campo.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo.

ART. 17 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara attribuirà, un totale di 100 punti massimi così suddivisi:

Offerta Tecnica	fino a 70 punti
Offerta Economica	fino a 30 punti

OFFERTA TECNICA – Massimo 70 punti

La documentazione tecnica presentata da ciascun partecipante sarà esaminata e valutata, antecedentemente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita Commissione giudicatrice, individuata dalla Stazione Appaltante, la quale attribuirà a suo insindacabile giudizio il punteggio.

In particolare, il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Offerta Tecnica Descrizione Criteri	Valore subcriterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
1		Progetto di gestione		Punti 70	
	1.1	Modalità di gestione delle attività e dei servizi sportivi (attività sportive compatibili con l'uso dell'impianto, indicando le attività sportive che si propone di far praticare e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale agonistica, bacino potenziale di utenza) come esplicitato al comma 1 lettera a) art. 15	Punti 20		QL
	1.2	Proposte dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all'inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste	Punti 20		QL

		l'impianto)			
	1.3	Modello organizzativo previsto per la gestione dell'impianto, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell'erogazione del servizio nonché il livello di formazione, in grado di garantire che il servizio oggetto del presente disciplinare sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed in particolare della L.R. 9 marzo 2006 n. 8 e s.m.i.	Punti 8		QL
	1.4	Servizi migliorativi e proposte innovative (attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio su cui insiste l'impianto, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero all'impianto da parte dei singoli cittadini e dell'associazionismo, tempi spazi e modalità)	Punti 10		QL
	1.5	Piano di gestione operativa dell'impianto (tempi di utilizzazione, orari, frequenze, stagionalità, custodia, pulizia)	Punti 10		QL
	1.6	Programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell'impianto	Punti 2		QL
		Totale punti offerta tecnica	Punti 70		

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

L'operatore economico concorrente che non avrà totalizzato almeno 40 punti dei 70 punti complessivi previsti per l'offerta tecnica sarà escluso dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

OFFERTA ECONOMICA - Massimo 30 punti

Offerta economica	Fino a 30 punti
L'offerta economica terrà conto:	
1. dell'aumento dell'importo del canone annuo di concessione offerto dal concorrente;	

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
		Offerta Economica		Punti 30	
2	2.1	Canone annuo offerto in aumento a quanto previsto a base d'asta inserito nel Piano Economico Finanziario	Punti 25		QN
	2.2	Percentuale di ribasso delle tariffe comunali relative all'impianto	Punti 5		QN

		Palabarbuto approvate con deliberazione del C.C. n. 09 del 28.06.2022			
		Totale punti offerta economica	Punti 30		

OFFERTA TECNICA 70 PUNTI

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con Disposizione del Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, il seguente metodo: **Aggregativo Compensatore**

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.

- il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
- il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;
- il coefficiente 0,40 corrisponde appena accettabile;
- il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
- il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

La media provvisoria e definitiva sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.

OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI

Per quanto riguarda gli elementi quantitativi di cui al punto 3 in tabella (misurabili attraverso un valore numerico), saranno applicate le seguenti formule:

Elemento 2.1

$$P = 25 * R_a / R_{max};$$

$$P = 5 * R_a / R_{max};$$

Per cui sarà attribuito: il massimo punteggio pari a 25, al concorrente che proporrà il massimo rialzo percentuale sul canone posto a base di gara più elevato (R_{max}) ed il massimo punteggio pari a 5 al concorrente che proporrà la più alta percentuale di ribasso delle tariffe comunali relative all'impianto Palabarbuto approvate con deliberazione del C.C. n. 09 del 28.06.2022. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio proporzionale al rialzo/ribasso offerto (R_a), secondo la formula riportata. Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.

In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento "offerta tecnica", in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

ART. 18 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare - Forniture e Servizi, sito in Napoli, a via San Liborio 4, II piano, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi alla propria area riservata della piattaforma.

La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nell'ipotesi di mancata operatività dell'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC, si applica il comma 12 dell'art. 216 del Codice.

Conformemente al "*Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara*" approvato dal Comune di Napoli, con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016, e alle Linee Guida ANAC n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del RUP*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP, nominata con disposizione dirigenziale, la Commissione giudicatrice avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione giudicatrice procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la medesima Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica. Quindi procederà allo sblocco dell'offerta economica dei concorrenti, acquisendo la documentazione allegata e assegnando i punteggi come previsto al paragrafo 17. La proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa è subordinata all'esame del piano economico finanziario, in termini di attendibilità, redditività e sostenibilità dello stesso, oltre che alla verifica della congruità nelle ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, del Codice.

All'esito positivo delle istruttorie di cui sopra, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In caso di un numero di concorrenti inferiore a 3, non si applica il comma 3 dell'art. 97 del Codice; tuttavia, la Commissione può demandare al RUP la verifica della congruità dell'offerta, ai sensi del comma 6 del richiamato articolo.

A parità di punteggio sarà dichiarata aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

ART. 19 – AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini

della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis. e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

N.B.: Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate in € 3.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 20. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 22. - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

22.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando, inoltre, che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

- La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

- Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. n.252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione

appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. n.252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito

<http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/98 a carico del subfornitore.”

22.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 (successivamente modificato e integrato con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017), ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano, altresì, alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di

inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 c. 7 del Codice di Comportamento).

22.4 Patto di Integrità

La deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”, approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.

Firmato digitalmente dal dirigente
del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).
L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*